

Studenti e azione disciplinare

a eura di

Laura Paolucci

(ottobre 2017)



La funzione educativa della scuola

Non solo istruzione, ma anche <u>formazione</u> ed <u>educazione</u> dei fanciulli (Cass. 2656/2008)

Prospettiva non antagonista ma <u>complementare</u> a quella della famiglia

Possibilità di contrasto / impossibilità di imporre un veto



Il rapporto scuola/famiglia (è un rapporto di diritto pubblico)

potestà e soggezione atto amministrativo legge 241/1990 e giurisdizione del G.A.

INIZIO: iscrizione

Proseguimento con l'assegnazione alla classe, la valutazione del'apprendimento, i momenti disciplinari, l'eventuale trasferimento

FINE: conseguimento del titolo di studio

Azione disciplinare: fonti normative

Generali: L. n. 241/1990

Speciali:

Scuola primaria

RD. 1927/1928

Scuola secondaria

D.P.R. n. 249/1998 e D.P.R. n. 235/2007

D.P.R. n. 275/1999, art. 14

L. n. 71/2017 (cyberbullismo)

Circolare MPI 31 luglio 2008



Azione disciplinare: cosa fare?

Aggiornare il regolamento d'Istituto

Natura giuridica Contenuti (v. check list)

Cautele per il procedimento sanzionatorio

Aspetti procedimentali Impugnazioni



Natura giuridica del Regolamento

- Atto di auto-organizzazione
- Atto amministrativo unilaterale
- Deliberato dal Consiglio d'Istituto (*ex* art. 10, comma 3°, lett. a D.Lgs. 297/1994 "*previa consultazione*" di studenti e genitori: v. artt. 6 D.P.R. 249 e 14, comma 2° D.P.R. 275/1999)
- Pubblicazione sull'albo della Scuola
- Conseguenze della mancata adozione



Contenuti del Regolamento

- Mancanze disciplinari e doveri ex art. 3
- Sanzioni (onere di tipizzazione)
- Procedimento:
- forma
- modalità di contestazione dell'addebito
- contraddittorio
- termine di conclusione
- Organi competenti
- Organo di garanzia
- Procedure di elaborazione/condivisione e sottoscrizione "condivisa" del Patto Educativo di corresponsabilità (art. 5 bis, 2° comma)

Azione disciplinare: il procedimento (1)

Ricordiamo che si tratta di azione amministrativa, che gli atti sono provvedimenti amministrativi (giurisdizione del GA):

- •Comunicazione di avvio del procedimento (contestazione di addebiti)
- •Formalizzazione dell'istruttoria (verbalizzazione)
- •Obbligo di conclusione espressa (sanzione/archiviazione)
- Obbligo di motivazione
- •Termine di conclusione certo

Azione disciplinare: il procedimento (2)

- •Centralità del diritto di difesa: lo studente deve potere "esporre le proprie ragioni" (art. 4, comma 3° e artt. 7 ss Legge 241/1990)
- •Centralità della comunicazione di avvio della contestazione di addebiti

Proporzionalità sanzione/fatto commesso



Le impugnazioni

- •Legittimazione ("chiunque vi abbia interesse")
- •Introduzione di un secondo rimedio amministrativo: ricorso al direttore dell'USR (previo parere vincolante dell'organo di garanzia regionale)
- •Esecutività della sanzione nel termine di impugnazione o durante l'impugnazione
- •Irrilevanza della contemporanea pendenza del procedimento penale



Questioni particolari (1)

- •Alunno maggiorenne: rileva lo status di studente a prescindere dall'età
- •Alunno della scuola primaria: possibilità di estendere i principi del D.P.R. 249/1998, attraverso l'applicazione della legge 241/1990, "attualizzando" l'apparato sanzionatorio di cui al R.D. 1927/1928 (rilievo del Regolamento di Istituto)



Questioni particolari (2)

 Correlazione tra sanzioni disciplinari e valutazione del comportamento

D.P.R. n. 122/2009 (art. 7) II D.Lgs. n. 62/2017

Regola generale: D.Lgs 62/17 art. 1. 3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilita' e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.

Decorrenza per il I ciclo dall'a.s. 2017/18 (v. art. 2, co 5)

– Nota MIUR 10.10.2017, prot. N. 1865



Questioni particolari (2)

"Si rammenta che è stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. Come è stato già precisato, infatti, la valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico.

È stata invece confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998)"

Nota MIUR 10.10.2017, prot. N. 1865



Giurisprudenza

Cassazione n. 2656/2008 (funzione educativa della scuola – unilateralità)

TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, Sent. 8/09/2016, n.800 (competenza e composizione del C.C.)

Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. 04/12/2012, n. 6211 (personalità della responsabilità)

TAR Abruzzo, L'Aquila, sent. 10711/2012, n 772 (previetà del regolamento disciplinare)

TAR Lazio - Sez. III-quater - Sent. 27/02/2008 n. 3664 (necessità di indicazione della durata della sanzione)

TAR Puglia - Bari Sez. I - Sent. 30/08/2007 n. 2054 e Cons. Stato., VI, 29/02/2008, n 769 (sospensione con obbligo di frequenza)

TAR Puglia - Lecce Sez. II - Sent. 31/07/2007 n. 3039 (previetà del regolamento disciplinare)

TAR Puglia - Bari Sez. I - Sent. 15/09/2004 n. 4172 (rapporto tra azione disciplinare e azione penale)

Consiglio di Stato - Sez. VI - Sent. 18/10/2002 n. 6794 (proporzionalità della sanzione)



Nome relatore

Per info e comunicazioni: info@italiascuola.it www.italiascuola.it